



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 4 dell'ordine del giorno della seduta del 10/09/2020

N. 66 DEL REG.	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020
DATA 10/09/2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **Settembre** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. FERRANTE Fabrizio con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X	18)	LOVECCHIO Pietro	X
2)	FLORIO Antonio		19)	LOCONTE Giovanni	X
3)	LAURORA Carlo	X	20)	CAPONE Luciana	X
4)	TOMASICCHIO Emanuele		21)	LAURORA Francesco	X
5)	Avv. FERRANTE Fabrizio	X	22)	Di PALO Donato	X
6)	MARINARO Giacomo	X	23)	CIRILLO Luigi	X
7)	VENTURA Nicola	X	24)	LOPS Michele	X
8)	AMORUSO Leo		25)	DI LERNIA Luisa	X
9)	CORNACCHIA Irene	X	26)	BRANÀ Vito	X
10)	CORALLO Maria	X	27)	MERRA Raffaella	X
11)	MANNATRIZIO Anselmo	X	28)	di BARI Annamaria	X
12)	COGNETTI Domenico	X	29)	CORRADO Giuseppe	X
13)	SCIALANDRONE Mariangela		30)	DE TOMA Pasquale	X
14)	BARRESI Anna Maria		31)	LIMA Raimondo	X
15)	DI TONDO Diego	X	32)	PROCACCI Cataldo	X
16)	ZITOLI Francesca	X	33)	CINQUEPALMI Maria Grazia	X
17)	FERRO Michele				

Totale presenti n. 17 Totale assenti n. 15

Si da atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Concilium – Zoom. La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Il Presidente Ferrante enuncia l’argomento avente per oggetto: **Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote Anno 2020.** Relazione l’Assessore Lignola.

Interviene la Consigliera Barresi.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera che riporta il seguente risultato:

Presenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Zitoli – Lovecchio - Capone – Di Palo – Lops – Merra)

Non essendoci il numero legale, il Presidente sospende la seduta e fissa un nuovo appello fra 10 minuti.

Il Presidente, alla ore 12.35, procede con la verifica del numero legale, quindi invita i Consiglieri alle proprie postazioni ed inizia l’appello:

Presenti: n. 18 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio - Capone – Di Palo – Cirillo - Lops – Merra)

La seduta è valida, il Presidente riprende la votazione che riporta il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 17 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio - Capone – Di Palo – Lops – Merra - Corrado)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente Ferrante pone in votazione, la proposta di conferire l’immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta lo stesso risultato:

Voti favorevoli: n. 17 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Cornacchia – Corallo - Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio - Capone – Di Palo – Lops – Merra - Corrado)

La proposta è approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

RICHIAMATO altresì l'art. 177 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, ha previsto:

- al comma 1, che per l'anno 2020, per il settore turistico non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: *“a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”*;

- al comma 2 che: *“Per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, dispone che:

- ✓ è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- ✓ le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- ✓ il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- ✓ che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- i) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- ii) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- iii) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- ✓ **il comma 748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- ✓ **il comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ **il comma 751**, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ **il comma 752**, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- ✓ **il comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- ✓ **il comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di

cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- che ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019 statuisce che: *"Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il Regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;
- che il D.L. 34/2020 (in corso di conversione, così come approvato dalla Camera dei deputati), con l'art. 138 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, abrogando, tra gli altri, anche il comma 779 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è differito al 31 luglio 2020.

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 numeri 46 e 47 con le quali sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la medesima pressione impositiva locale (IMU + TASI) sulla proprietà immobiliare prevista nell'anno 2019, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6 per cento
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1, comma 749 legge 160/2019);

- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,1 per cento;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25 per cento;
- aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06 per cento;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06 per cento;

ad eccezione:

- ✓ dei fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – aliquota AGEVOLATA: 0,96 per cento;
- ✓ dei fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (*Attività di proiezione cinematografica*) - aliquota

AGEVOLATA: 0,76 per cento; dando atto che la quota pari allo 0,76 per cento di tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è comunque riservata allo Stato (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);

- aliquota prevista per tutti gli altri immobili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): 1,06 per cento;
- ad eccezione:
 - ✓ dei fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali - aliquota AGEVOLATA: 0,96 per cento;
 - ✓ degli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto aliquota AGEVOLATA: 0,76 per cento;
 - ✓ delle unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019 - aliquota AGEVOLATA: 0,76 per cento;
 - ✓ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità - aliquota AGEVOLATA: 0,46 per cento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote ed i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il **28 ottobre** dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il **28 ottobre**, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

CONSIDERATO che il D.L. 34/2020 (in corso di conversione, così come approvato dalla Camera dei deputati), con l'art. 106, comma 3-bis ha disposto il **differimento al 30 settembre 2020** del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022, ha altresì disposto il rinvio, per il solo 2020, dei termini entro i quali le delibere ed i Regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. In particolare, i termini differiti sono quelli stabiliti dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n.201 del 2011 e dall'articolo 1, commi 762 e 767, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), **i quali, dal 14 ottobre e dal 28 ottobre, sono rinviati, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.**

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

CONSIDERATO:

- che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22.3.2018, ha confermato per l'anno 2018 i valori imponibili delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione IUC-IMU, già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 24 giugno 2010;
- che gli stessi valori imponibili sono stati ulteriormente riconfermati per l'anno 2019 giusta pec del 28.2.2019, acquisita al Prot. Gen. n. 9274 del 28.2.2019, a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica;
- che in data 9 giugno u.s., l'Ufficio Tributi ha richiesto, a mezzo pec, al Dirigente del Settore Urbanistica l'opportunità di variare e/o confermare i valori di stima delle aree edificabili anche per l'anno di imposta 2020;
- che, non avendo ricevuto alcun riscontro si ritiene poter riconfermare anche per l'anno 2020 i valori

imponibili di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 8.6.2010.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, all'esame della odierna seduta del Consiglio Comunale.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate.

DATO ATTO che la proposta è stata inviata per l'esame alla 3^a Commissione Consiliare.

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, dott. Michelangelo NIGRO.

Con gli esiti delle votazioni, espresse mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato, distintamente per la proposta e per la dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 come segue**, dando atto che è stata mantenuta la medesima pressione impositiva locale (IMU + TASI) sulla proprietà immobiliare prevista nell'anno 2019:

tipologia immobile	aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 per cento
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica)	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

- 3) **di fare proprie** le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) **di confermare** anche per l'anno di imposta 2020 i valori di stima delle aree edificabili ai fini della determinazione del versamento ICI/IMU approvati già con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 8.6.2010, così come confermati fino all'anno 2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.3.2019;
- 5) **di confermare** che l'IMU rimane in autoliquidazione;
- 6) **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) **di dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 82**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile di Settore
Michelangelo Nigro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 66 DEL 10/09/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. FERRANTE Fabrizio

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Trani, 10/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Fabrizio Ferrante;2;14721292

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 04/11/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 20/10/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253